

Comparto Funzioni Locali

ENTE

Consorzio BIM Piave di Treviso

Provincia di Treviso

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO SUI CRITERI PER
LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA PARTE ECONOMICA 2023**

Relazione tecnico - finanziaria

ai sensi dell'art. 8, c.7 del CCNL 16/11/2022

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, si redige la presente relazione tecnico finanziaria relativa al contratto collettivo decentrato integrativo sui criteri per la ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa parte economica 2023.

Modulo 1 La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2023

In data 27/11/2023 le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale hanno siglato la preintesa per la destinazione delle risorse del fondo per il salario accessorio per l'anno 2023.

Le parti hanno preso atto della quantificazione del complesso delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2023 effettuata dal Responsabile - Segretario consorziale nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge e successivamente approvata come segue:

- determinazione n. 81 del 17.10.2023 avente per oggetto “Costituzione Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023”;
- deliberazione di Giunta n. 32 del 31.10.2023 avente per oggetto “INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA – DESTINAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE AL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2023”;

Per quanto riguarda la parte normativa si richiamano integralmente:

- CCNL per il comparto Regioni – Enti Locali sottoscritto il 16 novembre 2022, valido sia per la parte giuridica che per la parte economica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021;
- artt. 79 e seguenti del contratto medesimo che disciplinano, fra l'altro, la costituzione e l'utilizzazione delle risorse “decentrate” da destinare alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale dipendente;
- decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- art. 9 – comma 2 bis - del D.L. 31.5.2010, n. 78 convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni che dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;
- art. 23 – 2 comma – del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- art. 3 – comma 2 – del D.L. 80/2021 che ha previsto che i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui sopra, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, potranno essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità;
- comma 604 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 (n. 234/2021) che al fine di dare attuazione a quanto sopra ha disposto che le modalità e i criteri per l'incremento in argomento dovranno, comunque, essere stabiliti nel CCNL 2019 – 2021;
- accordo definitivo del contratto collettivo decentrato integrativo territoriale parte normativa per il triennio 2023-2025 sottoscritto il 8.11.2023

FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO 2023	
FONTE DI FINANZIAMENTO STABILI	IMPORTI
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017. Importo comprensivo quota alte professionalità	11.358,72 €
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	249,60 €
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	314,08 €
Art. 79 del CCNL 16.11.2022 c.1 lett.b) Incremento di 84,50 per unità di personale in servizio al 31.12.2018 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	253,50 €
Art. 79 del CCNL 16.11.2022 c.1 lett.c) Risorse stanziate in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; incluso AUMENTO EX ART 33 COMMI 1-2 DEL D.L. 34/2019,	
Art. 79 del CCNL 16.11.2022 c.1 lett.d) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 76 per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del CCNL (risorse non soggette al limite).	286,00 €
Art. 79, comma 1, lett. a) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	
Art. 79 del CCNL 16.11.2022 c.1-bis. Quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (dal 1/4/23).	
Art. 79, comma 1, lett. a) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001	
Art. 79, comma 1, lett. a) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) Importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza	- €
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. f) Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	- €
Art. 79, comma 1, lett. a) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello straordinario.	- €
Eventuale taglio del fondo storicizzato – 456 legge 147 2013. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	
Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	- €
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e risultato per gli enti con la dirigenza.	- €
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo alte professionalità e risultato per gli enti con la dirigenza.	- €
SOMMA RISORSE STABILI	12.461,90 €
SOMMA RISORSE STABILI SOGGETTE A LIMITE	11.358,72 €
SOMMA RISORSE STABILI NON SOGGETTE A LIMITE	1.103,18 €
FONTE DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 79 c.2 lett.a) del CCNL 16.11.2022 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti).	€ -
Art. 79 c.2 lett.a) del CCNL 16.11.2022 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.	€ -
Art. 79 c.2 lett.a) del CCNL 16.11.2022 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. d) Integrazione una tantum corrispondente alla frazione di RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione nell'anno precedente	
Art. 79 c.2 lett.a) del CCNL 16.11.2022 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).	€ -
Art. 79 c.2 lett.a) del CCNL 16.11.2022 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco.	€ -
Art. 79 del CCNL 16.11.2022 co.2 lett. b) Un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;	€ -
Art.79 del CCNL 16.11.2022 co.2 lett. c) scelte organizzative e gestionali e di politica retributiva	
Art. 79 c.2 lett.a) del CCNL 16.11.2022 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	€ -
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	€ -
FONTE DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 79 c.2 lett.a) del CCNL 16.11.2022 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza).	€ -
Art. 79 c.2 lett.a) del CCNL 16.11.2022 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett.b) Risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (piani razionalizzazione)	€ -
Art. 79 c.2 lett.a) del CCNL 16.11.2022 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017.	€ -
Art. 79 c.2 lett.a) del CCNL 16.11.2022 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. j) Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percentuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2.	€ -
Art. 79 c.2 lett.a) del CCNL 16.11.2022 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi avvocatura interna	€ -
Art. 79 del CCNL 16.11.2022 co.2 lett.d) Eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;	
Art. 79 del CCNL 16.11.2022 c.3 Incremento fino al 0,22% M.S.2018 in attuazione art.1 comma 604 L.234/2021, rapportato al 58 % (42 % va alle PO)	
Art.79 del CCNL 16.11.2022 c.5 Quote incrementi annuali di cui al comma 1 lett.b) di competenza anni 2021 2022 e comma 3 anno 2022	€ 507,00
riduzione per superamento limite 2016	
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 507,00
RIEPILOGO PARZIALE	IMPORTI
SOMMA RISORSE STABILI SOGGETTE A LIMITE	11.358,72 €
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	- €
SOMMA RISORSE STABILI NON SOGGETTE A LIMITE	1.103,18 €
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	507,00 €
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	12.968,90 €

Modulo 2 Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate espressamente dal CCDI sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dalla preintesa le somme di seguito indicate relative alle destinazioni fisse (disposizioni CCNL o progressioni economiche pregresse).

- **l'indennità di comparto** per l'anni 2023 prevista dall'art.33 del CCNL del 22/01/2004 è finanziata con oneri a carico del fondo e prelievo dalle risorse di cui all'art.80 c.1 (risorse stabili) del CCNL 2019/2021 è pari ad € **1.624,32**
- **le risorse del fondo 2023 destinate a finanziare le P.E.O.** già effettuate negli anni precedenti nonché i differenziali di cui all'art.79 comma 1-bis sono pari a € **7.239,60**;

Sezione II Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate da contratto integrativo somme di parte stabile e variabile come di seguito indicate:

- per le **progressioni economiche all'interno dell'area**, al fine di salvaguardare la logica premiante dell'istituto e non creare un penalizzante irrigidimento delle risorse del fondo, si determina nel 75% l'importo massimo complessivo della quota delle risorse stabili, che potrà essere destinata alle progressioni orizzontali storiche e ai nuovi differenziali stipendiali tenendo conto anche delle risorse corrispondenti al recupero delle quote dei differenziali di progressione economica liberate da personale che cesserà nel biennio di riferimento. Si richiama l'art.10 del CCDIT parte normativa 2023-2025 ed in particolare la modalità di assegnazione dei punteggi pari a 70 per la valutazione degli ultimi tre anni e 30 punti per l'esperienza professionale intesa come servizio reso presso pubbliche amministrazioni nella stessa area (ex qualifica): si prevede per l'anno 2023 di finanziare nr. 1 progressioni nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione per un importo di € **1.600,00**; La progressione potrà essere attribuita a non oltre il 50% dei dipendenti che possono accedere all'istituto.
- **l'indennità per specifiche responsabilità: Euro 0**;
- per l'indennità di funzione di cui all'art. 97 del CCNL 2019-2021 importo destinato per l'anno 2023 **Euro 0**;
- per le **indennità per condizioni di lavoro**, di cui all'art. 70-bis del CCNL 21 maggio 2018, per la remunerazione delle attività esposte a rischi - e, pertanto, pericolose o dannose per la salute -, disagiate o implicanti il maneggio dei valori, purché svolte in via continuativa importo destinato per l'anno 2023: **Euro 0**;
-
- per l'**indennità di servizio esterno** di cui all'art. 100 del CCNL 16 novembre 2022, venga riconosciuta esclusivamente al personale della Polizia Locale che svolge servizio esterno in via continuativa e non saltuaria importo destinato per l'anno 2023: **Euro 0**;
- per **compensi per la performance organizzativa, individuale e differenziazione premio individuale** si prevede che le risorse disponibili al netto di quanto erogato per i predetti istituti vengano erogate secondo i criteri previsti dagli artt. 5 e 6 del CCDIT parte normativa 2023-2025 e il sistema di valutazione vigente nella Unione Montana, la valutazione è effettuata a consuntivo e non sono autorizzate forme di erogazione indiscriminata e non selettiva sulla base di risultati accertati, evitando l'elargizione di compensi a pioggia, si prevede una destinazione per l'anno 2023 di € **500,00**, concordando che eventuali risparmi sulle diverse quote del fondo già destinate a finanziare

specifici istituti contrattuali, andranno ad incrementare la somma disponibili per questo istituto anche per l'anno 2024.

- **Altro** (es .maggiorazione festivo, compenso messi notificatori ecc.): **Euro 0.**

Sezione III Nessuna destinazione ancora da regolare

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	12.461,90
Risorse variabili	507,00
Risorse a destinazione vincolata	0
Totale	12.968,90

Sezione V – Nessuna destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (progressioni orizzontali, comparto, ecc.) sono tutte finanziate con risorse di parte stabile.

Si attesta

- Il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.
- L' erogazione nel rispetto del CCNL vigente e dei criteri individuati nel CCDIT.
- Il rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni all'interno dell'area).

Modulo 3 – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente:	ANNO 2022	ANNO 2023
Fondo stabile	11.358,72	11.358,72
Fondo variabile soggetta al limite	0,00	0,00
Risorse fondo prima delle decurtazioni	0,00	0,00
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00	0,00
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE	11.358,72	11.358,72
Superamento limite 2016	0	0
RISORSE FONDO DOPO LE EVENTUALI DECURTAZIONI (NON EFFETTUATE per utilizzo risparmi P.O.)	0	0
Risorse stabili NON sottoposte al	0	1.103,18

limite		
Risorse variabili NON sottoposte al limite	457,66	507,00
TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE	0	12.968,90

MODULO 4 - Compatibilità' economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

- La programmazione finanziaria delle spese di personale (compresi oneri e relativa IRAP) ricomprende le risorse per il pagamento del trattamento accessorio di cui al fondo per la contrattazione decentrata. Le imputazioni contabili mensilmente effettuate sui capitoli di spesa relativi al Fondo risorse decentrate sono costantemente monitorate al fine del rispetto dei limiti finanziari e normativi previsti.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato

calcolo limite salario accessorio 2016		2023
fondo salario accessorio STABILI soggette a limite	11.358,72	11.358,72
fondo salario accessorio VARIABILI soggette a limite	0,00	0,00
salario accessorio segretario comunale ex tab 15 rgs 18/2021	0,00	0,00
fondo straordinario	618,00	618,00
stanziamento per posizioni organizzative	24.800,00	24.800,00

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il Fondo trova stanziamento a bilancio nelle voci contabili del macroaggregato 101 (voci stipendiali, indennità e altri compensi, relativi oneri) e del macroaggregato 102 con riferimento all'IRAP. Al macroaggregato 110 trovano stanziamento le somme che vengono reimputate all'anno successivo secondo il principio della competenza finanziaria potenziata. La reimputazione viene effettuata annualmente con il riaccertamento ordinario dei residui.

Pieve di Soligo, 27.11.2023

Il Segretario consorziale
Dott.ssa Michela De Vidi

